

**Sentenza 18 ottobre 2017**

**Giudice di Pace dell'Ufficio di Torre Annunziata,**

(omissis)

#### **Svolgimento del processo**

Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore conveniva in giudizio innanzi a questo giudice il convenuto, onde sentir dichiarare risolto il contratto per servizio fotografico e ottenere il risarcimento dei danni per mancato esatto adempimento della prestazione. Di costituiva il convenuto che contestava l'avverso dedotto e sulle sue dichiarazioni circa la regolamentazione del servizio veniva chiamata in causa la parrocchia di cui in epigrafe. Visionato il filmato il giudice si riservava

#### **Motivi della decisione**

Va dichiarata provata la legittimazione delle parti in causa non contestata, precisandosi che gli attori sono in giudizio in proprio e nell'interesse del minore de quo.

In materia di responsabilità contrattuale si reputa sufficiente per l'attore dar conto del proprio diritto (il credito, il diritto ad ottenere la consegna della merce ad una scadenza), dell'esigibilità della prestazione e della mancanza di essa. E' il debitore che è gravato dall'onere di dimostrare di non aver potuto adempiere per una causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.), come anche per l'eventuale paventata responsabilità della Parrocchia chiamata in causa deve essere sempre esso il debitore a provare che la sua inadempienza è stata causata da ordini ricevuti tassativamente da detto soggetto.

Va detto, in primis, che la faccenda è alquanto complessa, in quanto esso attore non ha scelto da sé il C. ma la scelta è stata imposta da rigide regole vigenti in parrocchia. In ogni caso la visione del filmato prodotto in atti e sulla cui autenticità nessuno assume dubbi conferma che al momento del ricevimento dell'eucarestia il C. non ha ripreso la figlia degli attori. È certo questo il momento più bello della funzione e sicuramente detta prestazione è essenziale ed è certo che il filmato così come consegnato non risponde alle qualità medie, per cui di fronte ad ogni inerzia probatoria imposta dall'art. 1218 c.c. al debitore va detto che il contratto è da dichiararsi risolto con condanna del C. alla restituzione delle somma di euro 70 incassata per la prestazione, detta somma va liquidata in favore degli attori in proprio avendo gli stessi stipulato il contratto.

Ma certo non è questo il solo danno subito dagli attori i quali si son visti venir meno la grande gioia del ricordo di un episodio significativo per una famiglia cattolica. Indi vanno liquidati i danni anche morali, questo giudice più volte in controversie tra consumatori ha spostato la tesi di cui innanzi.

Piace ricordare, che da anni, la tradizionale classificazione e suddivisione del danno in lucro cessante e danno emergente è stata notevolmente ampliata da dottrina e giurisprudenza con altre voci che vanno ad arricchire la risarcibilità di posizioni soggettive attive violate. Per tutti vedasi MF, PC che non a torto hanno osservato che è cambiata la considerazione circa l'esercizio dei diritti della personalità, e pertanto è di obbligo riconoscere patrimonialmente l'impiego socio economico di detti diritti al di fuori sia del campo lavorativo sia del campo relativo alla produzione del reddito.

Si cerca adesso di attribuire valore economico alle dette posizioni soggettive attive, prescindendo dal campo lavorativo e dalla diretta colleganza con rapporti economici. Tale principio è stato recepito dalla migliore giurisprudenza che ha creato determinate categorie di danni da risarcire, del tipo del danno esistenziale e di quello da stress e da ansia, vedasi per tutti la sen. n. 7713/00 della S.C. in tempi recenti, in occasione anche di fenomeni prorompenti e generalizzati (vedasi tra tutti quello delle c.d. cartelle pazze), i giudici di merito riscontrando che l'antigiuridicità di alcuni comportamenti hanno creato ansia e stress nei soggetti che li hanno subiti, hanno ritenuto di dover accordare tutela a tali situazioni, riconoscendo al soggetto portatore dell'interesse una somma in denaro. Osserva il giudicante, che il comportamento del C. è alquanto grave e tra l'altro lo stesso, o chi con lui collabora, aveva contezza di ciò in quanto si ode dall'audizione del filmato un'espressione che rileva di essersi reso conto di aver saltato la ripresa, il tutto dalla voce dell'operatore, il quale avrebbe ben potuto tentare una ripresa suppletiva o colmare il vuoto con una foto immagine, ma di ciò sembra che allo stesso nulla importa, anzi venda il filmato a parte attorea sottacendo la circostanza, continuando a creargli pregiudizi, che potevano essere ben limitati e/o eliminati, anche avvisando lo stesso. Tale comportamento, molto grave, in quanto esso convenuto procede a dare esecuzione ad un contratto incassando la somma di euro 70,00 a fronte di una controprestazione che non è conforme alle pattuizioni e fornendo, in luogo di un servizio, un disservizio, ha sicuramente creato nell'attore, sia nei genitori in proprio e sia nella psiche della minore, stati di ansia e stress, che li hanno costretti a subire e sopportare violazioni di situazioni soggettive attive senza alcun motivo, tra l'altro, per quanto detto sopra, facilmente eliminabili o se precedute da avviso preliminare ben si poteva limitare le

conseguenze.

Parte attorea riferisce di essersi reso conto di ciò al momento della visione dello stesso innanzi ai familiari, sicuramente per una bambina di meno di dieci anni si è verificata una grave e brutta sorpresa che certo ha creato stati depressivi e violazione del diritto alla serenità della vita ed al rispetto di quelle che sono le condizioni, gli affetti ed i ricordi più belli. Come detto innanzi, detti comportamenti sono estremamente gravi.

E' comune esperienza, che un soggetto, che veda ingiustamente calpestato il proprio diritto, abbia ripercussioni che gravano la sua vita di relazione e che in qualche modo riducano il diritto alla serenità. Il tribunale di Firenze (sent. 451/00), facendo eco a quanto già stabilito dal Tribunale di Milano (sent, del 31.5.98), ha creato la figura del danno edonistico, dimostrando in tal modo che vanno riconosciuti tutti i pregiudizi derivanti dalla violazione del diritto alla qualità della vita e/o alla libera estrinsecazione della personalità, in qualsiasi campo e derivanti da qualsiasi illecito sia civile, che penale. Detti danno, è poi stato sviluppato dalla giurisprudenza della Suprema Corte e ritenuto quale componente del danno morale.

Tali beni, secondo migliore dottrina e costante nonché attuale giurisprudenza di merito, vanno tutelati e risarciti a prescindere dalla rilevanza penale dell'evento. Le considerazioni testè riportate, frutto e supporto di innumerevoli decisioni già assunte dallo scrivente Giudice, lo convincono che all'attore non vada riconosciuto il solo danno emergente, consistente in euro 70, ma anche il danno per la subita violazione della qualità della vita e per lo stress e l'ansia sopportata. Tali situazioni sono da ritenersi provate dal comportamento e dagli atti delle parti e sono notorie in casi eclatanti come quello oggetto del presente giudizio.

La sig.ra FR ascoltata da questo Giudice ha reso dichiarazioni chiare e precise, da ritenersi genuine, comportamenti questi costituenti elementi ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c. che vanno a formare il convincimento del Giudice circa l'esistenza del danno di cui sopra detto; a ciò si aggiunga che il C nulla obiettava, anzi ha tentato di scaricare le proprie responsabilità sulla Parrocchia, comportamento alquanto grave e che ha di poi aggravato ancora di più la situazione. Infatti, cavalcando pur sempre la posizione di chi si disinteressa che sta calpestando i diritti altrui, ha costretto parte attorea ad un processo che poteva ben definirsi con una conciliazione giudiziale, alla quale il Giudice ha sempre aperto le porte.

Poiché non vi è possibilità di determinare aliunde il risarcimento dei danni, si ricorre al principio equitativo

ax art. 1226 c.c. ciò allorquando la liquidazione del danno non postula necessariamente l'impossibilità assoluta di stimare con esattezza l'entità del danno dovendo il giudice ricorrervi anche quando in relazione alla peculiarità del fatto dannoso risulti difficoltosa la precisa determinazione. Il Giudice non è tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata di un necessario rapporto di consequenzialità di ciascuno degli elementi esaminati, dovendo scaturire il suo accertamento da un esame globale dei fatti processuali (cass. civ. 409/00 e 10271/02); in via del tutto equitativa, mancando parametri legali e/o di riferimento, in ossequio al principio più volte richiamato che tale danno non debba essere un mero simbolo, così come dedotto in tema di danno morale dalla S.C. con sent. n. 23/98, alla luce di detta considerazione, viene riconosciuto a titolo di danno per tale lesione all'attore la somma di euro 1.500 per gli attori in proprio e 1.500 per il minore, con interessi dalla costituzione in mora, essendo tale violazione pur sempre legata ad una responsabilità per violazioni di obbligazioni ex contractu, non essendoci prova di responsabilità della parrocchia nulla va determinato a carico della stessa non essendovi alcuna prova che gli accertati errori siano stati causati da direttive del parroco come sostenuto dal Cavaliere nella comparizione personale.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, e tenendo conto del pregio delle questioni trattate, questo tra attore e convenuto, mentre giusti motivi inducono il giudice a compensarle per il 50% tra convenuto e chiamato in causa.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Torre Annunziata definitivamente pronunziandosi sulla domanda rigettata ogni avversa eccezione così provvede:

- a) Dichiara la risoluzione del contratto per responsabilità contrattuale del convenuto col sorgere dell'obbligo di risarcimento dei danni, come in motivazione;
- b) Accoglie integralmente la domanda;
- c) Condanna, per l'effetto, per le causali di cui innanzi il convenuto al pagamento della somma di euro 1570 per gli attori in proprio e 1500 per gli attori nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla minore e su entrambe le somme interessi in motivazione;
- d) Condanna sempre esso convenuto al pagamento delle spese e competenze di giudizio liquidate, in favore del difensore attoreo per distrazione, in complessivi euro 1700 di cui 200 per spese, 1500

per compenso oltre il 15% iva se non detraibili;

e) Condanna lo stesso al pagamento del 50% di detti importi in favore della Parrocchia chiamata in causa, con distrazione all'avv. Di Somma A. e Palumbo V.;

Sentenza esecutiva ex lege

Così deciso in Torre Annunziata 20/09/2016

Depositata in cancelleria il 18 ottobre 2017